



A TUTTI I LAVORATORI

Oggetto: Nomina/Elezione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

L'art. 47 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm., dà la possibilità ai lavoratori di ogni scuola di eleggere o nominare un loro Rappresentante per la sicurezza.

In base agli accordi di contrattazione collettiva nazionale, la nomina del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha una **durata di 3 anni**.

Essendo trascorsi i 3 anni dalla nomina dell'attuale Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, si sollecitano i lavoratori a nominare / eleggere nuovamente un loro Rappresentante per la sicurezza, ferma restando la possibilità di riconfermare l'attuale Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Qualora l'attuale Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non si dimetta e non si effettui nessuna nuova nomina, l'attuale Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza continuerà a rimanere in carica fino a nuova elezione o fino a sue eventuali dimissioni.

In merito alla figura del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza si ricorda quanto di seguito indicato.

Il D. Lgs. 81/2008 e ss.mm. stabilisce che la valutazione dei rischi, le misure di prevenzione e protezione dei rischi, l'individuazione, la programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione, la informazione/formazione dei lavoratori, ecc., debbano essere effettuate consultando preventivamente il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Inoltre, il Rappresentante dei lavoratori riceve, durante l'orario di lavoro, una formazione adeguata in materia di salute e sicurezza, tale da assicurargli adeguate nozioni sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi.

In base all'art. 50, comma 2, del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm., il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste per le rappresentanze sindacali.

Modalità di elezione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (art. 47, commi 3 e 4, D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.):

- nelle scuole fino a 15 dipendenti il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza può essere:
 - eletto direttamente dai lavoratori al loro interno;
 - individuato per più scuole nell'ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto dall'articolo 48 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.
- nelle scuole con più di 15 dipendenti è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali nella scuola. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della scuola al loro interno.

Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.

In ogni caso il numero minimo di rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza è:

- 1 rappresentante dei lavoratori per la sicurezza per scuole fino a 200 dipendenti;
- 3 rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza per scuole da 201 fino a 1000 dipendenti;
- 6 rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza per scuole aventi più di 1000 dipendenti.

Restando a disposizione per ogni chiarimento in merito, si porgono cordiali saluti.

Istituto Tecnico Economico e Tecnologico "C. A. Pilati"

dott. Alfredo Romantini

Data, 20 ottobre 2025
Prot. 4722/4.5